

(N. 2986)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla III Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 25 marzo 1953 (V. Stampato N. 3008)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 APRILE 1953

Modificazioni al Codice di procedura penale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli articoli 6, 19, 33, 34, 36, 37, 58, 60, 63, 68, 69, 93, 97, 108, 112, 130, 131, 136, 148, 151, 153, 169, 170, 171, 172 del Codice di procedura penale, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 6 (*Istanza di procedimento*). — La istanza di procedimento è presentata con le forme della querela.

L'istanza può essere presentata anche a un agente consolare della Repubblica all'estero il quale, provveduto quando occorre all'identificazione di chi l'ha presentata, trasmette direttamente gli atti al competente ufficio del Pubblico Ministero, certificando la data della presentazione.

Art. 19 (*Questioni di stato personale pregiudiziali a un giudizio penale*). — Quando la decisione sull'esistenza di un reato dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato delle persone, l'esercizio dell'azione penale rimane sospeso fino a che su tale controversia sia pronunciata la sentenza indicata nella prima parte dell'articolo 21.

La sospensione è disposta anche d'ufficio con ordinanza in qualsiasi stato e grado del procedimento, appena il giudice riconosce l'esistenza e la serietà della controversia. La sospensione non impedisce gli atti urgenti d'istruzione.

Il Pretore comunica immediatamente l'ordinanza di sospensione al Procuratore della Repubblica.

L'ordinanza è in ogni caso soggetta al ricorso per Cassazione per il solo motivo dell'inesistenza delle condizioni che legittimano la so-

sensione. Tale ricorso può essere proposto dal Procuratore della Repubblica o dal Procuratore generale presso la Corte d'appello dall'imputato e dalla parte civile.

Il giudizio civile quando è necessario può essere anche promosso o proseguito dal Pubblico Ministero, citate tutte le parti interessate.

Art. 33 (*Dichiarazione d'incompetenza per materia*). — L'incompetenza per materia è dichiarata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Nel dichiarare la propria incompetenza, se l'imputato non è detenuto, il giudice emette mandato d'arresto, quando la legge obbliga il giudice competente a emettere mandato di cattura. Si osserva l'ultimo comma dell'articolo 251.

Art. 34 (*Nullità determinata dalla incompetenza per materia*). — L'inosservanza delle norme sulla competenza per materia produce la nullità degli atti ad eccezione di quelli che non possono essere rinnovati.

Tuttavia la nullità non ha luogo quando il giudice di competenza superiore ha giudicato di un reato attribuito ad un giudice di competenza inferiore, senza che sia stata chiesta la dichiarazione di incompetenza.

Art. 36 (*Provvedimenti relativi alla competenza per materia nel giudizio di appello*). — Il giudice d'appello, quando riconosce l'incompetenza per materia del primo giudice per qualsiasi causa, pronuncia sentenza con la quale annulla quella di primo grado e ordina la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.

Art. 37 (*Decisioni della Corte di cassazione sulla competenza per materia*). — La Corte di cassazione se riconosce l'incompetenza per materia del giudice che ha deciso, pronuncia l'annullamento con rinvio al giudice competente.

La decisione della Corte di cassazione sulla competenza ha autorità di cosa giudicata anche per quanto riguarda la definizione del reato rispetto al fatto stabilito con la sentenza impugnata, purchè nel seguito del giudizio non risultino nuovi fatti o circostanze che modifichino la competenza.

Art. 58 (*Decisione sulla richiesta o istanza di rimessione*). — La Corte di cassazione decide in camera di consiglio con ordinanza dopo chieste, se lo ritiene necessario, le opportune informazioni.

Se è respinta l'istanza presentata dall'imputato questi con la stessa ordinanza può essere condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire 8.000 a 80.000.

L'ordinanza della Corte di cassazione la quale accoglie la richiesta o l'istanza designa il giudice che deve istruire e giudicare. Nell'ordinanza si dichiara altresì se e in quale parte gli atti già compiuti debbono conservare validità.

L'ordinanza della Corte di cassazione insieme con gli atti è trasmessa senza ritardo al Pubblico Ministero il quale provvede all'esecuzione di essa previa notificazione dell'estratto all'imputato e alle altre parti.

Art. 60 (*Rimessione di procedimenti riguardanti magistrati*). — Se si deve procedere contro un giudice o un magistrato del Pubblico Ministero ovvero se alcuno di essi è stato offeso da un reato e il procedimento è di competenza dell'ufficio giudiziario presso il quale egli esercita le sue funzioni, la Corte di cassazione rimette il procedimento ad un altro ufficio giudiziario egualmente competente per materia e per grado.

I reati di competenza del Pretore, commessi da un magistrato, diverso dal Conciliatore, nel territorio in cui esercita le sue funzioni o da altri in suo danno nello stesso territorio, sono giudicati in primo grado da un Tribunale designato dalla Corte di cassazione, diverso da quello competente per territorio.

Art. 63 (*Astensione*). — Quando esiste un motivo di ricusazione anche se non proposto, il giudice a cui tale motivo si riferisce ha obbligo, se lo conosce, di dichiararlo. Parimenti quando esistono gravi ragioni di convenienza per astenersi non annoverate dalla legge tra i motivi di ricusazione, il giudice deve dichiararle. La dichiarazione è fatta al Presidente della Corte o del Tribunale che decide senza formalità di procedura con decreto se il giudice deve astenersi.

Lo stesso dovere spetta al Pretore, il quale fa la sua dichiarazione al Presidente del Tribunale che decide nel modo predetto.

Il Presidente della Corte o del Tribunale deve astenersi nei casi preveduti dalla prima parte di questo articolo.

Art. 68 (*Competenza a decidere sulla ricusazione*). — Sulla ricusazione del Pretore decide il Tribunale; su quella dei giudici di un Tribunale o di una Corte di assise decide la Corte di appello; su quella dei giudici di una Corte di appello o della Corte di assise d'appello decide la Corte di cassazione.

Sulla ricusazione di un giudice della Corte di cassazione decide una sezione della Corte stessa diversa da quella alla quale il giudice ricusato appartiene; rispetto ai componenti questo collegio non è ammessa ricusazione.

Art. 69 (*Provvedimenti sulla dichiarazione di ricusazione*). — La Corte o il Tribunale, se riconosce ammissibile la dichiarazione di ricusazione, ordina che ne sia avvertito il giudice ricusato, il quale può entro tre giorni dall'avviso esaminare gli atti e i documenti nella cancelleria e presentare per iscritto le sue deduzioni.

Il giudice ricusato, avuta notizia della presentazione della dichiarazione, può compiere soltanto atti urgenti d'istruzione. La Corte o il Tribunale ha facoltà di ordinare la prova sui motivi della ricusazione anche per mezzo di testimoni, delegando uno dei propri componenti.

La Corte o il Tribunale pronuncia sulla dichiarazione in camera di consiglio con ordinanza. L'ordinanza che dichiara inammissibile la dichiarazione di ricusazione o che decide su questa è impugnabile a' termini dell'articolo 200 dal Pubblico Ministero, dal giudice ricusato e dalla parte privata che ha fatto la dichiarazione.

Art. 93 (*Dichiarazione costitutiva di parte civile*). — Chi intende costituirsi parte civile deve farne dichiarazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale.

La dichiarazione può essere fatta nel procedimento di primo grado fino a che non siano compiute le formalità di apertura del dibattimento.

L'ammissione della parte civile dopo trascorso tale termine rende nulla la sentenza nella parte in cui pronuncia sull'azione civile.

Art. 97 (*Opposizione alla costituzione della parte civile nell'istruzione formale*). — Durante l'istruzione formale, contro la costituzione della parte civile può essere fatta opposizione dal Pubblico Ministero o dall'imputato nel termine di tre giorni da quello in cui la costituzione di parte civile fu notificata all'opponente. L'opposizione può essere fatta anche dal responsabile civile nel termine di tre giorni da quello in cui egli è stato citato od è intervenuto.

La dichiarazione d'opposizione deve essere motivata ed è presentata per iscritto nella cancelleria dell'ufficio giudiziario presso il quale è in corso l'istruzione. Nel termine di tre giorni dalla presentazione della dichiarazione l'atto deve essere notificato a cura dell'opponente alla parte civile la quale può presentare le sue deduzioni in egual termine successivo.

I termini predetti sono stabiliti a pena di decadenza.

Il giudice decide senza ritardo con ordinanza, salvo che ritenga di differire la decisione ad un altro momento dell'istruzione. Quando per il tempo in cui è proposta l'opposizione la decisione su di essa ritarderebbe la chiusura dell'istruzione, si provvede nel dibattimento.

Contro la costituzione della parte civile ammessa durante l'istruzione può essere fatta opposizione nel dibattimento, anche per i motivi rigettati nell'istruzione, ma l'opposizione deve a pena di decadenza essere proposta immediatamente dopo compiute le formalità di apertura del dibattimento.

La costituzione di parte civile, respinta durante l'istruzione, può essere riproposta nel termine stabilito nel primo capoverso dell'articolo 93.

Art. 108 (*Termini per la citazione del responsabile civile*). — Nel procedimento con istruzione formale la citazione del responsabile civile deve essere fatta al più tardi per il dibattimento di primo grado; negli altri procedimenti deve essere fatta per tale dibattimento.

Non è consentita la citazione del responsabile civile nel corso del dibattimento o per il dibattimento rinviato.

Art. 118 (*Possibilità di nuova citazione o di nuovo intervento del responsabile civile*). — Se durante l'istruzione formale il responsabile civile citato o intervenuto è stato messo fuori causa, una nuova citazione o l'intervento, anche se per i motivi rigettati nell'istruzione, è ammissibile, ma devono essere osservati i termini rispettivamente stabiliti negli articoli 108 e 112.

Art. 130 (*Denuncia alla sezione istruttoria del difensore dell'imputato che abbandona la difesa - Provvedimenti per la sostituzione*). — Se il difensore dell'imputato viola il divieto stabilito nell'articolo precedente, il Presidente, il giudice o il Pretore, ne fa immediato rapporto alla sezione istruttoria per il procedimento preveduto dal successivo articolo 131.

Qualora la violazione del divieto sia avvenuta prima del dibattimento, il giudice istruttore o il Pretore invita l'imputato che sia rimasto senza difensore a nominarne un altro. Se l'imputato non lo nomina o se il precedente difensore è stato nominato d'ufficio, si provvede d'ufficio alla sostituzione. Se il difensore nominato dalla parte o d'ufficio non assume la difesa, è nominato d'ufficio il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori, il quale può delegare un altro avvocato in sua vece.

Se il difensore commette il fatto nel dibattimento, il Presidente, qualora non sia possibile nominare immediatamente un altro avvocato o procuratore, provvede a norma del precedente capoverso. Se il nuovo difensore o l'imputato ne fa richiesta è concesso un termine non inferiore a tre giorni per preparare la difesa. Il dibattimento non può essere sospeso per un tempo maggiore, nè rinviato a causa dell'abbandono della difesa, salvo che si tratti di processo di particolare gravità.

Se il fatto è commesso nel dibattimento avanti al Pretore, e non è possibile nominare immediatamente un altro avvocato o procuratore, la difesa può essere affidata ad un vicepretore o ad un uditore giudiziario; altrimenti si procede a norma del primo capoverso. Deve essere concesso un termine non inferiore a tre giorni per preparare la difesa.

Art. 131 (*Sanzioni contro il difensore dell'imputato che abbandona la difesa*). — Il difensore che viola il divieto stabilito nell'articolo 129 è sospeso dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi.

Il difensore nominato d'ufficio o delegato, che senza giusta causa rifiuta l'incarico, è sospeso dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi.

Le spese cagionate dal fatto del difensore sono poste a suo carico.

Le sanzioni prevedute nei precedenti capoversi sono applicate con ordinanza dalla sezione istruttoria, citato il difensore a comparire di persona per presentare le sue discolpe e sentito il Procuratore generale.

Contro l'ordinanza è ammesso il ricorso per cassazione, anche per il merito, da parte dell'interessato e del Pubblico Ministero.

Art. 136 (*Procuratori speciali per determinati atti*).

Quando la legge consente che un atto del procedimento penale sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, il mandato speciale deve a pena d'inammissibilità essere rilasciato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre le indicazioni che la legge particolarmente richiede, la determinazione dell'oggetto per cui è conferito e dei fatti ai quali si riferisce. Il mandato è unito agli atti.

Art. 148 (*Forme dei provvedimenti del giudice*). — La legge stabilisce i casi nei quali l'atto del giudice deve assumere la forma della sentenza, quella dell'ordinanza o quella del decreto.

La sentenza è sempre pronunciata in nome del Popolo Italiano.

Le sentenze e le ordinanze devono essere motivate, a pena di nullità. I decreti devono essere motivati a pena di nullità soltanto quando è richiesta espressamente la motivazione.

I provvedimenti per l'attuazione di disposizioni ordinatorie del procedimento o regolamentari sono dati senza l'osservanza di speciali formalità, e, quando non è disposto altrimenti, anche oralmente.

Art. 151 (*Deposito in cancelleria dei provvedimenti del giudice e relativo avviso*). — Gli originali delle sentenze pronunciate in seguito al dibattimento sono depositate nella cancelleria non oltre il decimo quinto giorno da quello della pronuncia.

Gli originali dei provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla loro deliberazione.

Nei casi preveduti dalla prima parte e dal primo capoverso di questo articolo, se si tratta di provvedimenti soggetti a impugnazione, l'avviso dell'avvenuto deposito è comunicato al Pubblico Ministero ed è notificato alle parti private a cui spetta il diritto d'impugnazione e al difensore designato dall'imputato nella dichiarazione di impugnazione. Tale avviso quando riguarda i provvedimenti menzionati nel primo capoverso, deve contenere a pena di nullità l'indicazione del dispositivo.

Art. 153 (*Deliberazioni del giudice in camera di consiglio*). — Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza del Pubblico Ministero e del cancelliere e senza intervento delle parti private e dei difensori, salvo che la legge disponga altrimenti.

Alle Corti e ai Tribunali prima della deliberazione è fatta relazione da uno dei componenti, previamente designato dal Presidente.

I provvedimenti in camera di consiglio di competenza della Corte di assise o della Corte di assise d'appello, quando è chiusa la sessione, sono deliberati rispettivamente dal Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise o dalla Corte di appello.

Art. 169 (*Prima notificazione all'imputato non detenuto*). — Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, quando il domicilio per le notificazioni non è stato ancora designato a norma dell'articolo 171 e non è possibile consegnare personalmente la copia all'imputato, la prima notificazione è eseguita nella casa di abitazione dell'imputato stesso o nel luogo in cui egli abitualmente esercita la sua attività professionale, mediante consegna ad una persona che conviva anche temporaneamente con lui o in mancanza al portiere o a chi ne fa le veci.

Qualora i luoghi sopra indicati siano ignoti, la notificazione si esegue, salvo che si tratti di latitante, nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito mediante consegna a una delle predette persone.

Il portiere o chi ne fa le veci deve sottoscrivere l'originale dell'atto notificato, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.

La copia non può in alcun caso essere consegnata a persona minore degli anni 14 o palesemente affetta da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o che sia stata offesa dal reato.

Se le persone indicate nella prima parte di questo articolo mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia dell'atto destinata all'imputato, questa è depositata nella casa comunale del luogo dove l'imputato ha la casa di abitazione o, in mancanza di questa, nel luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività professionale. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività professionale. L'ufficiale giudiziario deve inoltre dare all'imputato comunicazione dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 170 (*Notificazioni all'imputato irreperibile*). — Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi stabiliti nell'articolo precedente perchè è ignoto ogni recapito dell'imputato, l'ufficiale giudiziario ne fa relazione al giudice davanti al quale è in corso il procedimento o al Pubblico Ministero, quando la notificazione è stata da lui richiesta.

Il giudice o il Pubblico Ministero, dopo avere disposto nuove ricerche particolarmente nel luogo di nascita e in quello dell'ultima dimora dell'imputato, emette decreto con il quale, nominato un difensore all'imputato che già non ne abbia uno nel luogo in cui si procede, ordina che le notificazioni non potute fare e quelle che occorressero in seguito, siano eseguite mediante deposito nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario nel quale si procede. Di ogni deposito deve essere dato avviso senza ritardo al difensore.

Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide per ogni effetto; ma, se la legge non dispone altrimenti, esse non conferiscono al difensore il diritto di sostituirsi all'imputato negli atti che questi deve compiere personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Per ogni altro atto il difensore rappresenta l'imputato.

Il decreto di irreperibilità emesso durante la istruzione non ha efficacia ai fini del giudizio di primo grado e quello emesso in quest'ultimo non ha efficacia ai fini del giudizio di appello o di rinvio.

Art. 171 (*Domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni all'imputato*). — Il giudice o il Pubblico ministero nel primo atto compiuto con l'intervento dell'imputato, se questi non è detenuto nè internato in uno stabilimento per misura di sicurezza, lo invita a dichiarare i luoghi indicati nella prima parte dell'articolo 169 o almeno uno di essi, e, se crede, ad eleggere domicilio per le notificazioni. Delle dichiarazioni e della elezione è fatta menzione nel processo verbale.

L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo o l'imputato che deve essere dimesso da uno stabilimento dove era stato internato per misura di sicurezza, nell'atto della scarcerazione o della liberazione ha obbligo di fare la dichiarazione o elezione di domicilio preveduta dalla prima parte di questo articolo. Tale dichiarazione o elezione è ricevuta dal direttore dello stabilimento, il quale ne fa menzione nel registro indicato nell'articolo 80 e ne dà immediatamente comunicazione all'autorità giudiziaria che ha disposto la scarcerazione o liberazione.

Ogni mutazione relativa ai luoghi dichiarati o al domicilio eletto deve essere comunicata dall'imputato alla cancelleria o alla segreteria del magistrato precedente. La comunicazione può essere fatta anche alla cancelleria del Pretore del luogo nel quale l'imputato ha trasferito l'abitazione o l'esercizio abituale della sua attività professionale ovvero il domicilio elettivo; in tal caso il cancelliere trasmette la comunicazione immediatamente alla cancelleria o alla segreteria dell'ufficio che procede. Finchè questo ufficio non abbia ricevuto la

dichiarazione, sono valide le notificazioni nei luoghi risultanti dagli atti.

Se mancano o sono insufficienti o inidonee le dichiarazioni o l'elezione di domicilio previste da questo articolo si provvede a norma degli articoli 169 e 170.

Art. 172 (*Durata del domicilio legale per le notificazioni all'imputato*). — La determinazione del domicilio legale, fatta a norma dei due articoli precedenti, vale per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è disposto nell'ultimo comma dell'articolo 170 e nella prima parte dell'articolo 532.

Art. 2.

Dopo l'articolo 177 del Codice di procedura penale è inserito il seguente:

Art. 177-bis (*Notificazione all'imputato all'estero*). — Se risulta dagli atti del procedimento notizia precisa ove dimora all'estero un imputato di delitto, il Pubblico Ministero o il Pretore gli trasmette, mediante lettera raccomandata, avviso del procedimento iniziato a suo carico con invito a dichiarare o eleggere, entro trenta giorni dalla ricezione di essa, domicilio per la notificazione degli atti nel luogo ove si procede.

Nel caso che non si conosca la dimora all'estero o che l'imputato non proceda, nel termine previsto nel primo comma, alla dichiarazione od elezione di domicilio, si procede a norma dell'articolo 170.

Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi nei quali è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.

Art. 3.

Gli articoli 179, 184, 185, 190, 193, del Codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 179 (*Nullità delle notificazioni*). — La notificazione è nulla se l'atto è stato notificato incompletamente, fuori dei casi in cui la legge consente la notificazione per estratto;

se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita; se sono state violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia; se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione delle persone di cui al secondo capoverso dell'articolo 169; se è stata omessa l'affissione o non è stata data la comunicazione prescritta nell'ultimo capoverso dell'articolo 169.

Se vi è certezza assoluta sulla data della notificazione ovvero sul richiedente o sul destinatario e, nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 170, se non è stato dato avviso al difensore dell'avvenuto deposito.

Art. 184 (*Regole generali*). — L'inosservanza delle forme prescritte per gli atti processuali è causa di nullità soltanto nei casi in cui questa è comminata espressamente dalla legge.

Art. 185 (*Nullità d'ordine generale*). — Si intende sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti:

1) la nomina e le altre condizioni di capacità del giudice stabilite dalle leggi d'ordinamento giudiziario e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi giudicanti;

2) l'iniziativa del Pubblico Ministero nell'esercizio dell'azione penale; la sua partecipazione al procedimento e ad ogni atto in cui la legge la dichiara obbligatoria;

3) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, nei casi e nelle forme che la legge stabilisce.

Le nullità prevedute in questo articolo non sono sanabili; possono essere rilevate d'ufficio e dedotte in ogni stato e grado del procedimento.

Art. 188 (*Sanatoria delle nullità delle citazioni*). — La nullità d'una richiesta o di un decreto di citazione e della sua notificazione, oltre che per le cause generali prevedute dalla legge, è sanata dal fatto che la parte interessata sia comparsa.

La parte la quale dichiara che la comparizione è determinata dal solo intento di far

rilevare l'irregolarità ha diritto a un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice ritenga di rinviare il dibattimento a termini dell'articolo 432.

Art. 190 (*Regole generali*). — La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati.

I provvedimenti che la legge non dichiara espressamente soggetti ad un determinato mezzo d'impugnazione sono inoppugnabili anche se sono connessi con provvedimenti impugnabili. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione le sentenze non altrimenti impugnabili e i provvedimenti sulla libertà personale: salvo le sentenze di rinvio a giudizio e quelle relative alla competenza.

Il diritto d'impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue fra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse.

Per proporre un mezzo d'impugnazione è in ogni caso necessario avervi interesse.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai provvedimenti dati dal giudice nei procedimenti speciali o incidentali.

Art. 193 (*Dichiarazione dell'imputato contraria all'impugnazione proposta dal difensore; concorso delle due dichiarazioni*). — Nel caso indicato nel capoverso dell'articolo precedente, l'imputato può togliere effetto con la propria dichiarazione contraria, all'impugnazione per lui proposta dal difensore. La dichiarazione è fatta nei modi indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo 206. Per la validità di tale dichiarazione, quando si tratta di minorenni, o di altri incapaci, è necessario il concorso della volontà di chi esercita su essi la patria potestà o l'autorità tutoria.

Se tanto l'imputato quanto il difensore hanno proposto impugnazione si tiene conto per ogni effetto soltanto dell'impugnazione proposta dall'imputato, quando tra i due atti siavi contraddizione. Negli altri casi la regolarità di un'impugnazione sana l'irregolarità dell'altra anche in relazione ai motivi.

Art. 4.

Dopo l'articolo 199 del Codice di procedura penale è inserito il seguente:

Art. 199-bis (*Notificazione dell'impugnazione del Pubblico ministero*). — La dichiarazione d'impugnazione del Pubblico ministero deve, a pena d'inammissibilità, essere notificata all'imputato almeno un mese prima della data stabilita per la trattazione dell'impugnazione stessa, fissata per la prima volta.

Art. 5.

Gli articoli 200, 201, 224, 226, 228, 235, 236, 238, 238-bis, 245, 246, 247, 253, 254, 264, 269, 270, 271, 272 del Codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 200 (*Impugnazione di ordinanze emesse nel giudizio*). — Quando non è diversamente stabilito, l'impugnazione nei casi consentiti dalla legge contro ordinanze emesse nel periodo degli atti preliminari al giudizio ovvero durante il dibattimento può essere proposta soltanto con l'impugnazione contro la sentenza.

Con la dichiarazione d'impugnazione deve essere impugnata tanto la sentenza quanto l'ordinanza a pena di inammissibilità; ma l'impugnazione è ammessa anche se la sentenza è impugnata per il solo motivo della sua connessione con l'ordinanza.

L'impugnazione dell'ordinanza è giudicata congiuntamente a quella proposta contro la sentenza, salvi i casi nei quali la legge dispone altrimenti.

Art. 201 (*Motivi d'impugnazione*). — I motivi d'impugnazione possono essere enunciati nello stesso atto della dichiarazione; altrimenti devono presentarsi per iscritto, con atto sottoscritto da chi propose l'impugnazione o dal difensore, nel termine di giorni venti a decorrere da quello in cui venne eseguita la comunicazione o la notificazione preveduta dal secondo capoverso dell'articolo 151.

Quando l'imputato abbia designato il difensore nella dichiarazione della impugnazione, il

termine decorre dall'ultima delle notificazioni previste nel terzo comma dell'articolo 151.

Nello stesso termine il difensore può esaminare nella cancelleria gli atti e i documenti del procedimento e ivi estrarne copia.

In ogni caso d'impugnazione i motivi devono essere esposti specificamente a pena di inammissibilità.

Essi si presentano entro il termine suindicato anche con più atti successivi al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato.

I termini indicati in questo articolo sono stabiliti a pena di decadenza.

Art. 224 (*Perquisizioni di polizia giudiziaria*). — Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere anche in tempo di notte a perquisizione personale o domiciliare in qualsiasi luogo abbiano fondato motivo di ritenere che l'indiziato o l'evaso si sia rifugiato o che si trovino cose da sottoporre a sequestro o tracce che possano essere cancellate o disperse. In tale caso si osservano la disposizione dell'articolo 304-ter secondo capoverso e, per quanto è possibile, le altre norme sull'istruzione formale.

L'ufficiale precedente deve enunciare specificamente nel processo verbale il motivo per il quale ha eseguito la perquisizione personale o domiciliare e trasmettere non oltre le quarantotto ore il processo verbale alla Autorità giudiziaria indicata nel primo capoverso dell'articolo 238, la quale, se ricorrono i presupposti di tale perquisizione, la convalida nelle quarantotto ore successive.

Art. 226 (*Sequestro di carte sigillate: facoltà relative alla corrispondenza*). — Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel procedere alle loro operazioni, non possono aprire carte sigillate o altrimenti chiuse, ma debbono trasmetterle intatte all'Autorità giudiziaria competente. Se hanno fondato motivo di ritenere che in esse si contengano elementi utili per lo svolgimento delle operazioni loro commesse devono ricorrere immediatamente all'Autorità giudiziaria più vicina, la quale, qualora lo ritenga opportuno, può autorizzare

gli ufficiali di polizia giudiziaria ad aprire le predette carte.

Quando è ammesso dalla legge il sequestro di lettere, pieghi, pacchi valori, telegrammi o altra corrispondenza negli uffici delle poste e dei telegrafi ed è urgente procedervi, gli ufficiali di polizia giudiziaria ne fanno immediato rapporto all'Autorità giudiziaria e possono ordinare a chi è preposto al servizio di trattenere tale corrispondenza fino al provvedimento giudiziale.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria, per i fini del loro servizio, possono anche accedere agli uffici o impianti telefonici di pubblico servizio per trasmettere comunicazioni o assumere informazioni.

Per intercettare o impedire comunicazioni telefoniche o prenderne cognizione, gli ufficiali di polizia giudiziaria devono munirsi di autorizzazione dell'Autorità giudiziaria più vicina, che la concede con decreto motivato.

Art. 228 (Doveri degli ufficiali di polizia giudiziaria per la tutela della libertà personale). — Gli ufficiali di polizia giudiziaria i quali abbiano notizia che alcuno sia illegittimamente privato della libertà personale devono trasferirsi senza ritardo nel luogo, e se non è dimostrato un motivo legale di detenzione, devono porre in libertà la persona detenuta o sequestrata. In ogni caso l'ufficiale precedente fa immediato rapporto al Procuratore della Repubblica o al Pretore.

Se si tratta di un minorenne o di un altro incapace, lo consegnano a chi esercita su lui la patria potestà o la tutela o provvedono altrimenti alla sicura protezione della persona facendone in ogni caso rapporto al Procuratore della Repubblica o al Pretore.

Art. 235 (Arresto obbligatorio in flagranza). — Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni o l'ergastolo.

Devono altresì procedere all'arresto di chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova sottoposto a misura di sicurezza personale, di coloro che non hanno residenza nel territorio dello Stato

e di coloro che sono già stati condannati alla pena della reclusione o all'ergastolo, quando sono colti nella flagranza di delitto punibile con pena detentiva non inferiore nel massimo a un anno.

Se si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa, l'arresto in flagranza deve essere eseguito, nei casi preveduti da questo articolo, qualora l'offeso dal reato dichiari all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo di volere proporre la querela.

Art. 236 (Arresto facoltativo in flagranza). — Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica hanno facoltà di arrestare chi è colto in flagranza di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni.

Hanno, inoltre, facoltà di arrestare chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o si trova sottoposto a misura di sicurezza detentiva o è stato condannato più di due volte a pena detentiva per delitto non colposo o è stato altra volta condannato per delitto della stessa indole negli ultimi dieci anni, ovvero non ha residenza nel territorio dello Stato, quando è colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a sei mesi.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica hanno altresì facoltà di arrestare chi è colto in flagranza delle contravvenzioni concernenti le armi o le materie esplodenti, o delle contravvenzioni previste dagli articoli 688 e 707 del Codice penale, e chi è stato dichiarato contravventore abituale o professionale, quando ha commesso una contravvenzione della stessa indole di quelle per le quali riportino la dichiarazione di abilitazione o di professionalità.

Art. 238 (Fermo di indiziati di reato). — Anche fuori dei casi di flagranza, quando v'è fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone gravemente indiziate di reato per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura e gli ufficiali

possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario per l'interrogatorio dopo il quale devono farli tradurre immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento.

L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne immediata notizia, indicando il giorno e l'ora nel quale il fermo è avvenuto, al Procuratore della Repubblica o, se il fermo avviene fuori del Comune sede del Tribunale, al Pretore del luogo dove esso è stato eseguito.

Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria nelle quarantott'ore dal fermo deve comunicare alla medesima Autorità giudiziaria i motivi per i quali il fermo è stato ordinato, insieme con i risultati delle sommarie indagini già svolte.

Il Procuratore della Repubblica o il Pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato al più tardi nelle quarantott'ore successive al ricevimento della comunicazione. Se è necessario, lo proroga, qualora dall'Autorità che ha proceduto al fermo ne provenga richiesta prima della scadenza del termine predetto, fino al settimo giorno dall'avvenuta esecuzione di esso. Del decreto di convalida e di quello di proroga è data comunicazione all'interessato.

Art. 238-bis (*Mancata convalida del fermo - Sanzioni*). — Salvi l'azione penale e i provvedimenti disciplinari contro chi ha eseguito il fermo, questo, se non è convalidato nel termine preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, è revocato di diritto e resta privo di ogni effetto.

Delle denunce e degli eventuali provvedimenti adottati nel caso di inosservanza delle norme sul fermo il Procuratore generale informa subito il Ministro della giustizia.

Art. 245 (*Interrogatorio dell'arrestato*). — Il Procuratore della Repubblica o il Pretore procede all'interrogatorio appena l'arrestato è stato posto a sua disposizione. L'interrogatorio può essere per giustificato motivo ritardato, ma in tal caso deve avere luogo al più presto pos-

sibile e non oltre il terzo giorno. Il motivo del ritardo è dichiarato nel processo verbale.

Fuori dei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo 88, se l'arrestato è affetto da tale infermità da non poter essere condotto in carcere o al cospetto dell'Autorità giudiziaria, il Procuratore della Repubblica o il Pretore si reca ad interrogarlo e quando non deve ordinarne la liberazione ne ordina con decreto la custodia nel luogo in cui si trova, per mezzo degli agenti della forza pubblica, ovvero il ricovero in un pubblico ospedale sotto la medesima custodia, se appare necessario, fino a che possa essere trasferito al carcere.

Art. 246 (*Provvedimenti del Procuratore della Repubblica e del Pretore relativi alla libertà personale dell'arrestato*). — Dopo l'interrogatorio il Procuratore della Repubblica o il Pretore ordina con decreto motivato che l'arrestato sia posto immediatamente in libertà, se risulta evidente che l'arresto avvenne fuori dei casi preveduti dalla legge o per errore ovvero che il fatto non sussiste o che l'arrestato non lo ha commesso o che la legge non prevede il fatto come reato o che l'azione penale non può essere iniziata. In questi casi è ordinata la trasmissione degli atti all'archivio, a norma dell'articolo 74.

La liberazione è altresì ordinata se l'arresto è avvenuto, fuori dei casi preveduti dagli articoli 235, 236 e 238, senza ordine o mandato dell'Autorità giudiziaria.

Se non deve ordinare la liberazione e non ritiene di procedere a giudizio direttissimo il Procuratore della Repubblica o il Pretore dispone con decreto motivato che l'imputato rimanga in stato di arresto a disposizione dell'Autorità competente per il procedimento e a questa ne è data immediata notizia.

Se l'arrestato non ha compiuto gli anni quattordici, ne è ordinata con decreto la consegna all'Autorità di pubblica sicurezza, affinché provveda a norma di legge.

Se l'arrestato ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, e si tratta di reato per il quale è imposto o autorizzato il mandato di cattura, il Procuratore della Repubblica o il Pretore può ordinarne con decreto il ricovero in un riformatorio giudiziario.

Art. 247 (*Casi nei quali può ordinarsi la custodia in casa*). — Se è arrestata una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'età di 65 anni, ovvero, purchè non si tratti di uno dei casi preveduti dall'articolo 253 o dal n. 2, dell'articolo 254, quando le circostanze del fatto e le qualità morali dell'arrestato lo consentono, il Procuratore della Repubblica o il Pretore può disporre con decreto motivato che in luogo di essere custodita in carcere la persona arrestata rimanga provvisoriamente in stato di arresto nella sua abitazione. Sono applicabili le disposizioni degli ultimi due capoversi dell'articolo 259.

Art. 253 (*Casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio*). — Deve essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:

1) di delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, ovvero l'ergastolo;

2) di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a quindici anni, escluso quello preveduto dal capoverso dell'articolo 567 del Codice penale, ovvero l'ergastolo;

3) dei delitti contro la libertà sessuale preveduti dal capoverso dell'articolo 519 del Codice penale;

4) di alienazione o acquisto di schiavi;

5) di rapina e di estorsione;

6) di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti preveduto dall'articolo 446 del Codice penale;

7) di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate preveduto dall'articolo 415 del Codice penale.

Deve essere parimenti emesso il mandato di cattura contro l'imputato di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni quando l'imputato è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per

tendenza ovvero è assegnato ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro o sottoposto a libertà vigilata.

Art. 254 (*Casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo*). — Può essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:

1) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni;

2) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni, quando l'imputato è stato più di due volte condannato per delitto non colposo o è stato altra volta condannato per delitto della stessa indole, ovvero non ha residenza nel territorio dello Stato o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga;

3) di delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni.

Il giudice, nel decidere se debba valersi della facoltà di emettere il mandato di cattura, deve tener conto delle qualità morali della persona e delle circostanze del fatto.

Art. 264 (*Requisiti formali dei mandati*). — Ogni mandato è emesso con le forme del decreto e contiene, quando la legge non richiede altri elementi:

1) le generalità dell'imputato o quanto altro valga ad identificarlo e, se è possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova;

2) un cenno sommario del fatto, con l'indicazione degli articoli di legge che lo prevedono;

3) la data, la sottoscrizione del magistrato che lo emette e del cancelliere, ed il sigillo dell'ufficio.

I mandati di cattura, di arresto o di accompagnamento devono contenere la sommaria enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, dei motivi che ne determinano la emissione.

Nel mandato di cattura, se occorre ed è possibile, sono indicati anche i connotati dell'imputato, e in ogni caso è contenuto l'ordine

di arrestarlo e di condurlo in carcere a disposizione dell'Autorità che ha emesso il mandato.

Nel mandato di comparizione o d'accompagnamento sono indicati l'Autorità davanti alla quale l'imputato deve comparire, il luogo, il giorno e l'ora della comparizione.

Per il mandato di comparizione il termine per comparire è di tre giorni, salvo quanto è disposto nell'articolo 188; il giudice può abbreviare il termine per motivi d'urgenza, lasciando all'imputato il tempo strettamente necessario per presentarsi.

Art. 269 (*Scarcerazione ordinata dal giudice istruttore e dal Pretore*). — Durante la istruzione e dopo l'interrogatorio il giudice istruttore o il Pretore, nei procedimenti per reati di sua competenza, ordina immediatamente, anche di ufficio, la scarcerazione dell'imputato, quando vengono a mancare a carico di questo indizi sufficienti, ovvero se risulta che la legge non autorizza il mandato di cattura.

Se la scarcerazione è ordinata per mancanza di sufficienti indizi, ma rimangono motivi di sospetto, può essere imposto all'imputato uno o più tra gli obblighi indicati nell'articolo 282.

Art. 270 (*Scarcerazione ordinata dal Pubblico Ministero*). — Quando la cattura è stata ordinata dal Pubblico Ministero, anche la scarcerazione deve essere immediatamente da questo ordinata, se ricorrono le condizioni previste dalla prima parte dell'articolo precedente.

Nei casi nei quali il Pubblico Ministero non ritiene di ordinare la scarcerazione richiesta dall'imputato, provvede il giudice istruttore o la sezione istruttoria, a cui rispettivamente l'istanza deve essere trasmessa dal Pubblico Ministero, insieme con le sue conclusioni e con gli atti del procedimento.

Art. 271 (*Decorrenza della custodia preventiva*). — La durata della custodia preventiva si inizia per ogni effetto dal giorno in cui l'imputato venne fermato o arrestato.

Se l'imputato è detenuto per un altro reato, la predetta decorrenza rispetto al nuovo reato si inizia dal giorno della notificazione del mandato o dell'ordine di cattura; ma se l'imputato è condannato per il reato in relazione al quale

era detenuto al momento della notificazione del mandato o dell'ordine di cattura, questa notificazione produce l'effetto indicato nell'articolo 137 del Codice penale dal giorno nel quale è stata espiata la pena per quel reato.

Se l'imputato è detenuto per esecuzione di pena, la custodia preventiva conseguente alla comunicazione di un mandato o di un ordine di cattura per altro reato decorre dal giorno in cui è cessata la espiatione della pena.

La comunicazione di un ordine di carcerazione per esecuzione di pena a persona che si trova in istato di custodia preventiva per un altro reato sospende il corso di questa per tutta la durata della pena.

Agli effetti dell'articolo 137 del Codice penale l'intera custodia preventiva sofferta dall'imputato si detrae in ogni caso dalla durata della pena, anche se questa è stata inflitta per un reato diverso da quello al quale conseguì la custodia preventiva e in un distinto procedimento, purchè il reato stesso non sia stato commesso dopo la cessazione della custodia preventiva.

Art. 272 (*Provvedimenti relativi alla durata della custodia preventiva*). — Quando si procede con istruzione formale l'imputato deve essere scarcerato, qualora non sia stata depositata in cancelleria la sentenza di rinvio a giudizio e la custodia preventiva abbia oltrepassato:

1) nei casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo otto mesi, se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni; quattro mesi se la legge prevede una pena minore;

2) nei casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio, due anni, se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo; un anno, se la legge prevede una pena minore.

Quando si procede con istruzione sommaria, se la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i sessanta giorni, senza che il Pubblico Ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, il Pubblico Ministero

deve trasmettere gli atti al giudice istruttore o alla sezione istruttoria perchè si proceda con istruzione formale.

Nei procedimenti di competenza del Pretore, quando la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i trenta giorni e non è stato emesso il decreto di citazione a giudizio, l'imputato deve essere scarcerato.

Art. 6.

Dopo l'articolo 272 del Codice di procedura penale è inserito il seguente:

Art. 272-bis (*Provvedimenti sulla scarcerazione - Impugnazioni*). — La scarcerazione può essere chiesta dal Pubblico Ministero o dall'imputato.

Il giudice provvede con ordinanza contro la quale possono proporre impugnazione il Pubblico Ministero e l'imputato.

Nell'istruzione, se l'ordinanza è emessa dal Pretore, sull'appello decide il giudice istruttore; negli altri casi la sezione istruttoria.

Contro le ordinanze emesse in grado di appello dal giudice istruttore e contro quelle emesse dalla sezione istruttoria in primo grado o in grado di appello può essere proposto ricorso per cassazione.

Contro l'ordinanza emessa negli atti preliminari al dibattimento, indipendentemente dall'impugnazione ammessa contro la sentenza, può essere subito proposto ricorso per cassazione. Questa disposizione si applica anche contro l'ordinanza emessa nel corso del dibattimento, se questo è rinviato a tempo indeterminato.

Con l'ordinanza di scarcerazione possono essere imposti all'imputato gli obblighi preveduti dal primo capoverso dell'articolo 282 o quello preveduto dal capoverso dell'articolo 284.

Se l'imputato trasgredisce gli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia preventiva.

L'impugnazione del Pubblico Ministero non sospende l'esecuzione dell'ordinanza di scarcerazione.

Art. 7.

Gli articoli 277, 279, 280, 281 del Codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 277 (*Casi nei quali la libertà provvisoria è ammessa o vietata*). — All'imputato che si trova nello stato di custodia preventiva può essere concessa la libertà provvisoria.

La libertà provvisoria non è ammessa nei casi nei quali è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.

Art. 279 (*Competenza relativa alla libertà provvisoria*). — Nei procedimenti di competenza del Pretore decide sulla domanda di libertà provvisoria il Pretore che procede all'istruzione o che ha decretato la citazione. In quelli di competenza del Tribunale durante l'istruzione decide il giudice istruttore; nel corso degli atti preliminari al giudizio o durante il dibattimento di primo grado o d'appello, decide, secondo la rispettiva competenza, il Tribunale o la Corte di appello. Nei procedimenti di competenza della Corte di assise durante la istruzione decide il giudice istruttore; dopo la chiusura dell'istruzione e anteriormente all'apertura della sessione, il Presidente della Corte di assise, di prima istanza o di appello. Successivamente decide, secondo la rispettiva competenza, la Corte di assise di prima istanza o di appello. Quando l'istruzione è stata rimessa alla sezione istruttoria, decide la sezione medesima. Se la domanda è proposta nelle conclusioni finali del dibattimento, provvede con la sentenza il Pretore, il Tribunale o la Corte.

Sull'istanza di libertà provvisoria provvede il giudice dell'impugnazione quando sia intervenuta la relativa dichiarazione.

I provvedimenti concernenti la libertà provvisoria, sono dati con ordinanza eccetto il caso che siano dati con la sentenza che definisce il giudizio.

Art. 280 (*Facoltà di impugnazione delle ordinanze sulla libertà provvisoria*). — Il Pubblico Ministero e l'imputato possono appellare contro le ordinanze che decidono sulla libertà provvisoria emesse dal Pretore prima del di-

battimento o dal giudice istruttore. Sull'appello giudica rispettivamente il giudice istruttore o la sezione istruttoria.

Si applicano il secondo ed il terzo capoverso dell'articolo 272-bis.

Art. 281 (*Facoltà del Pubblico Ministero di concedere la libertà provvisoria*). — Nei procedimenti di competenza del Tribunale o della Corte d'assise durante l'istruzione sommaria la libertà provvisoria può essere concessa prima della richiesta di citazione, con decreto motivato del Pubblico Ministero.

Quando l'istruzione sommaria è trasformata in istruzione formale, il provvedimento continua ad avere effetto, salvo quanto è stabilito nell'articolo 292.

Se il Pubblico Ministero ritiene che non si debba concedere la libertà provvisoria o che questa debba essere sottoposta a cauzione o malleveria, trasmette gli atti con le sue richieste al giudice istruttore o alla sezione istruttoria, che procede a norma dell'articolo 279.

Contro l'ordinanza del giudice istruttore possono proporre appello alla sezione istruttoria il Pubblico Ministero o l'imputato.

Art. 8.

Dopo l'articolo 304 del Codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 304-bis (*Atti a cui possono assistere i difensori*). — I difensori delle parti hanno diritto di assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni, salve le eccezioni espressamente stabilite dalla legge.

Il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il Pubblico Ministero o i difensori ne fanno richiesta.

Le parti private e i difensori, mentre assistono ad uno degli atti specificati nelle disposizioni precedenti, possono presentare al giudice istanze e fare osservazioni e riserve, e di esse deve farsi menzione nel processo verbale, con le indicazioni del provvedimento dato.

È vietato a coloro che intervengono agli atti stessi di fare segni di approvazione o disap-

provazione e di rivolgere la parola o far cenno ai periti, ai testimoni e alle parti.

Art. 304-ter (*Avviso ai difensori*). — Il giudice, prima di procedere ad alcuno degli atti ai quali i difensori hanno diritto di assistere, avverte, a cura del cancelliere, a pena di nullità, il Pubblico Ministero e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissato per le operazioni, assegnando un termine non inferiore a ventiquattro ore.

Se il Pubblico Ministero o i difensori non compariscono, il giudice procede senza il loro intervento.

Per le perquisizioni domiciliari l'avvertimento non occorre, ma le parti private possono farsi assistere in tali atti dal difensore o da altra persona di fiducia.

Nei casi di assoluta urgenza, il giudice può procedere agli atti menzionati nella prima parte anche senza darne avviso ai difensori, ma nel verbale deve, a pena di nullità, indicare i motivi per i quali ha derogato alle forme ordinarie.

Art. 304-quater (*Depositi degli atti a cui hanno diritto di assistere i difensori - Diritti del difensore dell'imputato*). — Salvo quanto è disposto nell'articolo 320, gli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere e i processi verbali dell'interrogatorio dell'imputato, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali debbono essere depositati nella cancelleria entro cinque giorni dal compimento dell'atto e rimanervi per il termine fissato dal giudice.

Ai difensori è comunicato immediatamente l'avviso che entro tale termine essi hanno facoltà di esaminare gli atti ed estrarne copie.

Il giudice può a domanda dei difensori, e per giusta causa, prorogare il termine per una sola volta e per il tempo che egli ritiene assolutamente indispensabile.

Entro cinque giorni dalla scadenza dei termini stabiliti dal giudice, a norma delle disposizioni precedenti, i difensori hanno facoltà di presentare istanze concernenti gli atti suddetti nei modi stabiliti dall'articolo 145.

Il giudice, d'ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, può disporre, per gravi motivi, che il deposito del processo verbale del-

l'interrogatorio dell'imputato sia ritardato di non oltre un mese, senza pregiudizio di ogni altro diritto del difensore, e può provvedere sulle cose sequestrate ai sensi della prima parte dell'articolo 372.

Il difensore dell'imputato ha pure diritto di avere copia del mandato notificato od eseguito.

Art. 9.

Gli articoli 305 e 314 del Codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 305 (*Istanze delle parti private - Provvedimenti del giudice*). — Sulle istanze presentate a norma dell'articolo precedente il giudice deve provvedere immediatamente con ordinanza.

Sulle altre istanze presentate dalle parti private o dai loro difensori, il giudice, se non provvede con ordinanza, deve provvedere con la sentenza.

Art. 314 (*Facoltà del giudice di procedere a perizia*). — Qualora sia necessaria un'indagine che richieda particolari cognizioni di determinate scienze o arti, il giudice dispone la perizia con ordinanza.

Non sono ammesse perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.

La perizia è disposta di ufficio. Se non si provvede di ufficio, il Pubblico Ministero o la parte privata che vi abbia interesse può proporre istanza al giudice istruttore.

In ogni caso il perito è scelto e nominato d'ufficio dal giudice tra le persone che egli reputa idonee, e preferibilmente tra coloro che hanno conseguito la qualifica di specialista. La prestazione dell'ufficio di perito è obbligatoria.

Il giudice, quando lo ritiene necessario, può nominare contemporaneamente o successivamente più periti.

L'ordinanza è comunicata ai sensi dell'articolo 304-ter. Nondimeno nei casi urgenti tale formalità non sospende la esecuzione della perizia.

Art. 10.

Dopo l'articolo 315 del Codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

Art. 315-bis (*Ricusaione del perito*). — Il perito può, prima che cominci a prestare il suo ufficio, essere ricusato dal Pubblico Ministero o dalle parti private per i motivi indicati nell'articolo 64.

Sulla ricusazione decide con ordinanza il giudice, sentito il Pubblico Ministero e le altre parti e il perito. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice.

Le disposizioni di questo articolo si osservano anche se il perito è nominato dopo la chiusura dell'istruzione. In tal caso sulla ricusazione provvede il giudice competente per il giudizio.

Art. 11.

L'articolo 317 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Art. 317 (*Poteri direttivi del giudice nella perizia*). — Il giudice dirige la perizia e, se lo ritiene opportuno, vi assiste. In ogni caso egli provvede, con le disposizioni che reputa convenienti, a rendere possibili le indagini del perito, e, quando occorre, si accerta che le operazioni procedano speditamente.

Date le disposizioni necessarie perchè le cose che formano oggetto dell'esame siano possibilmente conservate e perchè siano assicurate la sincerità e la segretezza delle operazioni, il giudice può disporre, con ordinanza di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, che il perito inizi o prosegua le operazioni stesse in un laboratorio o in un istituto pubblico o privato, anche senza l'intervento dei difensori e delle parti private, salva al Pubblico Ministero e ai consulenti tecnici la facoltà di intervenire a norma dell'articolo 324.

Quando lo riconosce necessario, il giudice può disporre che il perito assista all'interrogatorio dell'imputato o all'esame dei testimoni e può autorizzarlo a prendere cognizione di atti

dell'istruzione, escluso in questi casi l'intervento dei consulenti tecnici.

Se il perito ritiene necessario alcuno degli esperimenti indicati nell'articolo 312 il giudice può provvedere secondo le disposizioni dell'articolo stesso.

Art. 12.

Dopo l'articolo 317 del Codice di procedura penale va inserito il seguente:

Art. 317-bis (*Perizia urgente*). — Nel caso che la perizia sia eseguita a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 304-ter si osservano le disposizioni della prima parte e del primo e secondo capoverso dell'articolo 304-quater.

Se le parti private o i loro difensori intervengono spontaneamente, possono farsi assistere da un consulente tecnico nominato con dichiarazione da inserirsi a verbale.

In tal caso non si osservano le disposizioni del secondo capoverso dell'articolo 323.

Art. 13.

Gli articoli 323, 324, 325, 332, 334, 337, 339, 342, 348, 351, 376, 382, 387, 392, 397, 410, 416, 421, 512, 513, 522, 526, 536, 628, 640 e 651 del Codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 323 (*Facoltà delle parti private di nominare consulenti tecnici*). — La parte privata che vi ha interesse può, per mezzo del suo difensore e a proprie spese, nominare un consulente tecnico.

La nomina del consulente tecnico può essere fatta in qualunque stato dell'istruzione formale; ma non oltre la scadenza del termine indicato nel primo capoverso dell'articolo 372 o prorogato a' sensi del successivo capoverso. In caso d'istruzione sommaria la nomina del consulente tecnico può essere fatta fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento.

Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 315. Se una di tali persone è stata nominata, il giudice istruttore fa notificare alla

parte un invito a sostituirla. Fino a quando la sostituzione non sia avvenuta la nomina non ha effetto.

Della nomina e della sostituzione del consulente tecnico deve essere dato avviso al giudice istruttore e al Pubblico Ministero con dichiarazione scritta presentata nella cancelleria e nella segreteria.

Se le parti che intendono valersi della facoltà sono più, esse non possono essere assistite da più di due consulenti tecnici complessivamente, eccetto il caso di conflitto di interessi; se esiste o sorge conflitto di interessi, ciascun gruppo di parti, che hanno interessi comuni, non può essere assistito da più di due consulenti tecnici. Il giudice, occorrendo, provvede anche d'ufficio, con ordinanza, a far osservare questa disposizione.

Art. 324 (*Facoltà dei consulenti tecnici*). — Il consulente tecnico ha diritto di assistere alla perizia e, mentre vi assiste, può presentare al giudice istanze e far osservazioni o riserve, delle quali deve farsi menzione nel processo verbale, con la indicazione del provvedimento dato.

Quando la perizia non è ancora iniziata o sta svolgendosi, il consulente tecnico può chiedere al giudice istruttore di sottoporre al perito quesiti specifici o di tener presenti determinati metodi. Le istanze debbono esser fatte per iscritto ed il giudice deve provvedere con ordinanza, la quale, nel caso di accoglimento, deve specificare il modo di darvi esecuzione.

Se è nominato dopo che la perizia fu compiuta, il consulente tecnico ha facoltà di esaminare i pareri e le relazioni dei periti e di averne copia, a spese di parte.

In ogni caso il consulente tecnico può chiedere l'esame della persona o della cosa oggetto della perizia, anche quando questa sia stata compiuta senza che egli vi abbia assistito.

L'esame, se l'istanza è accolta, deve avvenire in presenza del giudice istruttore, con l'assistenza, se del caso, del cancelliere e del perito, secondo le disposizioni dell'ordinanza del giudice.

Art. 325 (*Facoltà dei difensori in ordine alle osservazioni dei consulenti tecnici*). — I difensori delle parti interessate hanno facoltà di depositare nella cancelleria del giudice le osser-

vazioni che sono state loro presentate dai rispettivi consulenti tecnici. Tale facoltà deve essere esercitata, a pena di decadenza, almeno sette giorni prima del dibattimento. Nel caso di istruttoria sommaria la detta facoltà deve essere esercitata, a pena di decadenza, prima che siano compiute le formalità di apertura del dibattimento. Il processo verbale di deposito è sottoscritto dal difensore.

Art. 332 (*Casi e forme delle perquisizioni*). — Quando il giudice ha fondato motivo di sospettare che taluno occulti sulla persona cose pertinenti al reato, dispone la perquisizione personale. Quando ha fondato motivo di sospettare che tali cose si trovino in un determinato luogo, ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o di un'altra persona indiziata od evasa, dispone la perquisizione domiciliare.

La perquisizione è disposta con decreto motivato; il giudice vi può procedere personalmente e occorrendo con l'assistenza della forza pubblica. Può anche delegare col medesimo decreto un ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 334 (*Doveri e facoltà del giudice nelle perquisizioni*). — All'imputato e a chi abita o possiede il luogo in cui è eseguita una perquisizione domiciliare è consegnata, nell'atto d'iniziare le operazioni, copia del decreto del giudice con invito orale di assistervi o farsi rappresentare da persona che sia sul posto. La copia, se non può essere consegnata alle indicate persone, è consegnata e l'invito è fatto ad un congiunto o domestico, al portiere o ad un vicino se vi si trovi, purchè abbia capacità di essere testimone ad atti processuali.

Se le dette formalità non possono essere compiute, ne è fatta menzione nel processo verbale.

Il giudice, nel procedere alla requisizione domiciliare, ha facoltà di disporre con decreto motivato da inserire nel processo verbale che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che possano occultare cose pertinenti al reato.

Può altresì ordinare con le stesse forme che taluno non si allontani prima del compimento delle operazioni e può farlo sorvegliare dagli agenti della forza pubblica. Il trasgressore è

per ordine del giudice trattenuto o ricondotto con la forza sul posto.

Art. 337 (*Formalità relative al sequestro*). — Nel corso dell'istruzione il giudice può disporre anche d'ufficio con decreto motivato il sequestro di cose pertinenti al reato. Al sequestro il giudice può procedere personalmente e, occorrendo, con l'assistenza della forza pubblica. Può anche delegare con lo stesso decreto un ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 339 (*Accesso a uffici telefonici*). — Il giudice può disporre l'accesso agli uffici o impianti telefonici di pubblico servizio per trasmettere, intercettare o impedire comunicazioni o assumerne cognizione. All'operazione procede personalmente; può anche delegarvi un ufficiale di polizia giudiziaria.

L'accesso è disposto con decreto motivato.

Art. 342 (*Dovere di esibizione da parte dei pubblici ufficiali e di altre persone*). — I pubblici ufficiali e impiegati, gli incaricati di un pubblico servizio e le persone indicate nell'articolo 365 devono consegnare immediatamente all'Autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di essi per ragione del loro ufficio, incarico, professione od arte, salvo che dichiarino per iscritto anche senza motivazione che si tratta di segreto politico o militare, ovvero di segreto d'ufficio o professionale.

Quando la dichiarazione concerne un segreto politico o militare, l'Autorità procedente, se non la ritiene fondata, provvede a norma del secondo capoverso dell'articolo 366.

Quando la dichiarazione concerne non segreto d'ufficio o professionale, l'autorità procedente, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa, provvede a norma dell'ultima parte dell'articolo 351.

Art. 348 (*Testimoni da esaminare: capacità e doveri dei testimoni*). — Il giudice deve esaminare i testimoni informati dei fatti per cui si procede e che ritiene utili all'accertamento della verità.

Ogni persona ha capacità di testimoniare, salvo al giudice di valutarne la credibilità. Ec-

cettuati i casi espressamente indicati dalla legge, nessuno può sottrarsi all'obbligo di deporre.

Non possono essere assunti, a pena di nullità, come testimoni gli imputati dello stesso reato o di un reato connesso, anche se sono stati prosciolti o condannati, salvo che il proscioglimento sia stato pronunciato in giudizio per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non sussiste.

Art. 351 (*Diritto d'astenersi dal testimoniare determinato dal segreto professionale*). — Non possono a pena di nullità essere obbligati a deporre su ciò che a loro fu confidato o è pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ministero od ufficio o della propria professione:

1) i ministri della religione cattolica o di un culto ammesso nello Stato;

2) gli avvocati, i procuratori, i consulenti tecnici ed i notari;

3) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le levatrici e ogni altro esercente una professione sanitaria, salvi i casi nei quali la legge impone loro l'obbligo di informare l'Autorità.

L'Autorità procedente, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione fatta da tali persone per esimersi dal deporre non sia fondata, e ritiene di non poter proseguire nell'istruzione senza l'esame di esse, provvede agli accertamenti necessari, dopo i quali, se la dichiarazione risulta infondata, dispone con ordinanza che il testimone deponga.

Art. 376 (*Condizioni per il rinvio a giudizio o per il proscioglimento*). — Non si può ordinare il rinvio a giudizio, nè dichiarare non doversi procedere per concessione del perdono giudiziale o per insufficienza di prove, se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto.

Questa disposizione si osserva a pena di nullità.

Art. 382 (*Condanna del querelante, in caso di proscioglimento dell'imputato, alle spese e ai danni*). — Con la sentenza di proscioglimento, quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, il

querelante è condannato alle spese del procedimento anticipate dallo Stato, salvo che il proscioglimento sia pronunciato per insufficienza di prove, per concessione del perdono giudiziale, o per un'altra causa estintiva del reato sopravvenuta dopo la presentazione della querela.

Il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese a favore dell'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche a favore del responsabile civile, citato o intervenuto. Quando concorrono giusti motivi, queste spese possono essere compensate in tutto o in parte. Non è pronunciata condanna alle spese nel caso di proscioglimento per insufficienza di prove o per una causa estintiva del reato sopravvenuta dopo la presentazione della querela. Il giudice, se vi è colpa grave, può altresì condannare, quando ne è fatta domanda, il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile.

Nei casi di condanna a norma dei commi precedenti il querelante ha diritto di proporre l'impugnazione a norma dell'articolo 202. Se la sentenza non è impugnabile il querelante può proporre soltanto ricorso per cassazione.

Art. 387 (*Impugnazioni delle sentenze istruttorie di proscioglimento*). — Il Procuratore generale e il Procuratore della Repubblica possono appellare contro la sentenza con la quale il giudice istruttore ha dichiarato non doversi procedere. Sull'appello decide la sezione istruttoria.

Il Procuratore generale può ricorrere per cassazione contro la sentenza con la quale la sezione istruttoria, in primo grado o in grado d'appello, ha dichiarato non doversi procedere.

L'imputato può appellare alla sezione istruttoria contro la sentenza del giudice istruttore e può ricorrere per cassazione contro la sentenza della sezione istruttoria quando è stato dichiarato non doversi procedere perchè trattasi di persona non imputabile o non punibile perchè il fatto non costituisce reato ovvero per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale.

Art. 392 (*Forme, avocazione e trasformazione dell'istruzione sommaria*). — Nell'istruzione sommaria si osservano le norme stabilite

per l'istruzione formale, in quanto sono applicabili.

Il Procuratore della Repubblica, per singoli atti che debbono compiersi fuori del Comune di sua residenza, può richiedere il Procuratore della Repubblica, il Pretore o un ufficiale di polizia giudiziaria del luogo. In tal caso spetta al magistrato richiesto o all'ufficiale di polizia giudiziaria la facoltà preveduta dal primo capoverso dell'articolo 296.

Il Procuratore generale può avocare a sé l'istruzione sommaria, e può altresì rimettere gli atti alla sezione istruttoria, fuori dei casi preveduti dall'articolo 389.

Art. 397 (*Provvedimenti conseguenti alla richiesta di citazione e giudizio*). — La richiesta è notificata all'imputato insieme con il decreto di citazione, a' termini degli articoli 405 e 408.

Il Procuratore della Repubblica, contemporaneamente alla richiesta di citazione, emette ordine di cattura dell'imputato, se ricorrono le condizioni previste dal primo capoverso dell'articolo 387. Al Procuratore della Repubblica spettano le facoltà previste dal secondo e dall'ultimo capoverso dello stesso articolo.

La richiesta quando si tratta di reato di competenza del Tribunale d'assise, è depositata nella cancelleria del Tribunale del luogo ove ha sede il Tribunale di assise; se si tratta di reato di competenza del Tribunale, è depositata nella cancelleria del Tribunale. Con la richiesta sono trasmessi gli atti del procedimento e le cose sequestrate, qualora non sia necessario custodirle altrove.

Art. 410 (*Partecipazione ai difensori e loro facoltà*). — Il cancelliere nei giudizi davanti al Tribunale, alla Corte di assise, alla Corte di appello ed alla Corte di assise di appello, fa notificare ai difensori l'avviso della data fissata per il dibattimento almeno otto giorni prima della data medesima. Per i giudizi davanti al Pretore e per i giudizi direttissimi l'avviso deve essere notificato senza ritardo.

Durante il termine per comparire le cose sequestrate, gli atti e i documenti rimangono depositati in cancelleria, salva per le cose sequestrate la facoltà del Presidente o del Pretore di prescrivere che rimangano fino a nuova

disposizione nel luogo ove ne fu stabilita la custodia.

Art. 416 (*Richiamo di documenti; citazioni di periti*). — Nel termine indicato nella prima parte dell'articolo precedente, il Pubblico Ministero e le altre parti possono domandare che siano richiamati documenti. I periti nominati nell'istruzione e i consulenti tecnici, che già abbiano prestato il loro ufficio, possono essere citati su richiesta del Pubblico Ministero e delle altre parti.

Il Pretore può provvedere anche d'ufficio.

Art. 421 (*Proscioglimento prima del dibattimento*). — Salvo quanto è stabilito nel capoverso dell'articolo 155, se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non poteva essere iniziata o non può essere proseguita e se per accertarla non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, sentite le parti in camera di consiglio, pronuncia sentenza di proscioglimento enunciandone la causa nel dispositivo. Con la stessa sentenza revoca i provvedimenti ordinati per il dibattimento, dispone la liberazione del proscioltto che sia detenuto o soggetto a libertà vincolata e ordina la cessazione delle misure di sicurezza già provvisoriamente applicate.

Si osservano, in quanto sono applicabili, le disposizioni degli articoli 394 e 395.

Agli effetti delle impugnazioni la sentenza si considera pronunciata in giudizio.

Art. 512 (*Appello contro sentenze del Pretore*). — Contro le sentenze del Pretore possono appellare al Tribunale:

1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione per la quale non è ammessa l'oblazione;

2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato perchè si tratta di persona non imputabile oppure di persona non punibile perchè il fatto non costituisce reato ovvero per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale;

3) il rappresentante del Pubblico Ministero davanti al Pretore o al Procuratore della

Repubblica nel caso di proscioglimento se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto; e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione per la quale non è ammessa l'oblazione.

Art. 513 (*Appello contro sentenze del Tribunale*). — Contro le sentenze del Tribunale e della Corte di assise possono appellare rispettivamente alla Corte di appello e alla Corte di assise di appello, salvo che la legge disponga altrimenti:

1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione per la quale non è ammessa l'oblazione;

2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato perchè si tratta di persona non imputabile oppure di persona non punibile perchè il fatto non costituisce reato ovvero per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale;

3) il Procuratore della Repubblica o il Procuratore generale presso la Corte di appello nel caso di proscioglimento, se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto, e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione per la quale non è ammessa l'oblazione.

Art. 522 (*Questioni di nullità*). — Se nel giudizio di primo grado si è verificata la nullità indicata nel secondo capoverso dell'articolo 457, il giudice d'appello pronuncia sentenza con la quale, annullata la decisione appellata, ordina che gli atti siano trasmessi al Pubblico Ministero.

Il giudice d'appello, se accerta una delle nullità indicate nell'articolo 185, la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al giudice di primo grado, per il giudizio.

Se si tratta di altre nullità che non sono state sanate, il giudice d'appello può ordinare la rinnovazione degli atti nulli o anche, dichiarata la nullità, decidere in merito, qualora riconosca che l'atto nullo non fornisce elementi necessari al giudizio.

Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato è estinto o che l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, il giu-

dice d'appello, se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina, occorrendo, la rinnovazione del dibattito e decide in merito inappellabilmente.

Art. 526 (*Ricorso dell'imputato*). — L'imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna.

Può ricorrere altresì contro la sentenza di proscioglimento pronunciata in grado di appello ovvero in primo grado inappellabilmente.

Può anche ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza di condanna relative alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alle spese; e può infine ricorrere contro le disposizioni della sentenza di proscioglimento che hanno respinto le domande da lui proposte per il risarcimento dei danni o per la rifusione delle spese.

Art. 536 (*Dibattimento*). — Le regole stabilite circa la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze e la direzione della discussione per i giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti alla Corte di cassazione, in quanto sono applicabili.

Le parti private possono comparire soltanto per mezzo dei loro difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione ed hanno facoltà di depositare in cancelleria, non più tardi di otto giorni prima dell'udienza fissata per la discussione del ricorso, memorie a svolgimento dei motivi legalmente proposti sottoscritte da un avvocato iscritto nell'albo predetto.

Tali memorie devono essere comunicate nello stesso termine anche al Procuratore generale.

Nell'udienza stabilita il Presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa. Non è necessario che siano presenti e che concludano i difensori delle parti. In luogo dell'avvocato nominato nell'atto della dichiarazione o con atto successivo, può parlare un altro avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione al quale sia stato conferito l'incarico con mandato speciale.

Dopo la relazione parla per primo il rappresentante del ricorrente. Quando hanno proposto ricorso tanto il Pubblico Ministero, quanto l'imputato o il suo difensore, il Pubblico Ministero deve parlare prima del difensore. Il

difensore dell'imputato deve avere per ultimo la parola, se la domanda, per brevi dichiarazioni quando ha già concluso; inoltre ha facoltà di presentare nella stessa udienza prima della deliberazione della sentenza brevi note scritte.

Art. 628 (*Giudice degli incidenti*). — Il giudice che ha deliberato un provvedimento è competente a giudicare in camera di consiglio con ordinanza su tutti gli incidenti riguardanti l'esecuzione del provvedimento medesimo, anche quando il Pubblico Ministero presso il predetto giudice o il Pretore ha richiesto per l'esecuzione un altro ufficio del Pubblico Ministero presso un diverso giudice o un altro Pretore. Qualora il detto giudice non si trovi nel territorio dello Stato, provvede la Corte d'appello del distretto nel quale ha sede il competente ufficio del casellario.

L'incidente è proposto con richiesta del Pubblico Ministero o con istanza dell'interessato. Il Pretore può provvedere anche d'ufficio.

Per gli incidenti relativi alla esecuzione di sentenze della Corte d'assise si procede a' termini del secondo capoverso dell'articolo 153.

Art. 640 (*Ricorso contro i decreti del giudice di sorveglianza*). — Salvo che la legge disponga altrimenti, contro il decreto pronunciato a norma dell'articolo precedente il Pubblico Ministero, l'interessato e la persona alla quale fu diretto l'invito del giudice a' termini del secondo e del terzo capoverso dell'articolo 636, possono presentare ricorso.

La stessa facoltà appartiene a chi è stato sottoposto a misura di condanna o di proscioglimento, quando non è possibile l'impugnazione a norma dell'articolo 212.

Il ricorso può essere presentato anche per mezzo di un procuratore speciale. La presentazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria della Corte d'appello del distretto in cui risiede il giudice di sorveglianza, o mediante consegna dell'atto stesso alla direzione dello stabilimento in cui la persona è detenuta o internata. Questa può presentare memorie scritte, anche per mezzo dell'avvocato o procuratore.

Il Presidente della Corte d'appello dispone la comunicazione al Pubblico Ministero ed alle altre persone indicate nel primo comma del

giorno stabilito per l'udienza. Tale avviso deve essere notificato, a pena di nullità, a norma degli articoli 168, 169 e 170 almeno quindici giorni prima.

La persona a cui è notificato l'avviso può entro il termine indicato nel comma precedente direttamente o a mezzo di un difensore esaminare nella cancelleria della Corte d'appello gli atti e i documenti, fare dichiarazioni e presentare memorie difensive. Il Pubblico Ministero nel predetto termine può presentare requisitorie.

Sul ricorso decide con decreto motivato in camera di consiglio la Corte d'appello.

Art. 651 (*Provvedimenti in caso di irreperibilità del vigilato*). — Qualora per l'irreperibilità dell'interessato, dichiarata nei modi indicati nell'articolo 645, non sia stato possibile consegnargli la carta precettiva preveduta dal primo capoverso dell'articolo 649, il giudice di sorveglianza comunica gli atti al Pubblico Ministero per le sue richieste in ordine ai provvedimenti indicati nell'articolo 231 del Codice penale.

L'Autorità di pubblica sicurezza nel caso predetto può in ogni tempo procedere all'arresto della persona in stato di libertà vigilata, che deve essere messa a disposizione del giudice di sorveglianza al più tardi nelle quarantott'ore successive all'arresto.

L'arresto è mantenuto fino al provvedimento del giudice di sorveglianza, ma non oltre trenta giorni.

Art. 14.

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione e transitorie e quelle che fossero necessarie per il coordinamento della legge stessa con il Codice di procedura penale e con le altre leggi.

La presente legge entrerà in vigore, unitamente alle norme indicate nel comma precedente, nel sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione delle norme medesime nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.